

DELIBERAZIONE 13 NOVEMBRE 2018
562/2018/S/EFR

IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE DI
OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI EROGAZIONE DI INCENTIVI CIP 6/92

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE

Nella 1014^a riunione del 13 novembre 2018

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettere a) e c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, come modificato dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento Cip 6/92);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2012, 509/2012/E/com (di seguito: deliberazione 509/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2013, 599/2013/E/efr (di seguito: deliberazione 599/2013/E/efr);
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2015, 597/2015/E/com (di seguito: deliberazione 597/2015/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2015, 638/2015/E/efr (di seguito: deliberazione 638/2015/E/efr);

- la deliberazione dell’Autorità 4 marzo 2016, 81/2016/S/efr (di seguito: deliberazione 81/2016/S/efr);
- la nota inviata dal Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.a. (di seguito: GSE) all’Autorità in data 24 settembre 2015 (prot. GSE P20150075103 ed acquisita con prot. Autorità 28505).

FATTO:

1. Nei giorni 16 e 17 aprile 2014, un Nucleo Ispettivo del GSE, in avvalimento dell’Autorità, ha svolto una verifica ispettiva presso l’impianto di produzione di energia elettrica alimentato da biogas da discarica, denominato “Collette Ozotto”, sito nella porzione della omonima discarica nel comune di San Remo (IM) incentivato, sulla base di apposita convenzione, ai sensi del provvedimento Cip 6/92 e nella titolarità della società Proget Energy S.r.l. (di seguito: Proget Energy o società).
2. La citata verifica ispettiva rientrava tra quelle previste dal programma approvato con deliberazione 599/2013/E/efr ed era finalizzata ad accertare, tramite sopralluogo, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti, oggettivi e soggettivi, per il riconoscimento dei prezzi incentivanti di cui al provvedimento Cip 6/92.
3. Gli esiti della verifica ispettiva, stante l’unicità del punto di connessione alla rete, sono stati estesi all’impianto denominato “Taggia”, sito nella porzione della discarica di Collette Ozotto nel comune di Taggia (IM), anch’esso incentivato, sulla base di apposita convenzione, ai sensi del provvedimento Cip 6/92 e nella titolarità della Proget Energy.
4. Successivamente allo svolgimento della verifica ispettiva, la Questura di Imperia ha informato il Nucleo Ispettivo del GSE dell’esistenza di un procedimento penale in corso (535/15/21 R.G.N.R.), avente a oggetto i citati impianti sottoposti a verifica.
5. Con nota del 24 settembre 2015 (acquisita con prot. Autorità 28505 dell’1 ottobre 2015), il GSE ha inoltrato all’Autorità gli atti acquisiti direttamente e, previa autorizzazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Imperia, quelli trasmessigli dalla Questura di Imperia, unitamente ad una relazione tecnica (di seguito: Relazione GSE).
6. Dall’analisi della documentazione acquisita dal GSE e di quella trasmessa dalla Questura di Imperia, era emerso che la società, al momento della verifica ispettiva, aveva fornito al GSE, nell’espletamento di attività in avvalimento dell’Autorità – malgrado le circostanziate richieste del Nucleo Ispettivo – talune informazioni in modo parziale e non veritiero ed occultato elementi essenziali ai fini della verifica della corretta erogazione degli incentivi. In particolare, dall’esame della documentazione acquisita era emerso che:
 - i. nella discarica ove erano presenti gli impianti denominati “Collette Ozotto” e “Taggia” non era stata dichiarata l’installazione di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato con olio vegetale, del tutto estraneo alle convenzioni Cip 6/92, la cui produzione era stata immessa in rete e misurata nel medesimo punto utilizzato dagli impianti Cip 6/92 e incentivata col medesimo

- provvedimento; la presenza del suddetto impianto alimentato ad olio vegetale era emersa soltanto a seguito dell'analisi della documentazione trasmessa dalla Questura di Imperia (punto 3 della Relazione GSE);
- ii. nella citata discarica non era stata, altresì, dichiarata l'installazione di un ulteriore impianto sperimentale di depolimerizzazione degli pneumatici fuori uso (impianto PFU), del tutto estraneo alle convenzioni Cip 6/92, che produceva combustibili gassosi e liquidi, utilizzati per la produzione di energia elettrica, immessa sempre nello stesso punto di cessione utilizzato dagli impianti denominati "Collette Ozotto" e "Taggia"; la presenza del suddetto impianto di depolimerizzazione era emersa soltanto a seguito di una richiesta di chiarimenti avanzata successivamente alla verifica ispettiva alla società dal GSE, che aveva riscontrato anomalie nell'esame delle curve di immissione in rete di energia degli impianti Collette Ozotto e Taggia (punto 2 della Relazione GSE).
7. Le irregolarità, evidenziate dall'istruttoria del GSE, nella gestione delle convenzioni di cessione stipulate da Proget Energy per gli impianti "Collette Ozotto" e "Taggia" e, nella specie, l'utilizzo di combustibili non previsti e la presenza, in periodi differenti, di almeno quattro differenti impianti di produzione di energia elettrica (Collette Ozotto, Taggia, Depolimerizzatore, Impianto a olio vegetale), hanno permesso alla società di ottenere erogazioni non dovute di incentivi pubblici di cui al provvedimento Cip 6/92.
8. Pertanto, l'Autorità, con la deliberazione 638/2015/E/efr, ha disposto per il tramite della Cassa Conguaglio per il settore elettrico (ora Cassa per i servizi energetici e ambientali - CSEA) il recupero amministrativo degli importi indebitamente percepiti dalla società con riferimento al periodo compreso tra l'1 dicembre 2008 e la scadenza delle convenzioni di cessione stipulate per gli impianti "Collette Ozotto" e "Taggia", determinati, rispettivamente, in euro 3.501.290,23 e in euro 872.113,73.
9. Con la deliberazione 81/2016/S/efr, l'Autorità ha avviato, altresì, nei confronti di Proget Energy, un procedimento per l'accertamento della violazione dell'articolo 2, comma 20, lettera a), della legge 481/95 e per l'adozione del relativo provvedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettere c), della legge 481/95, per aver fornito, nel corso della verifica ispettiva, informazioni parziali e non veritiere nonché occultato elementi essenziali ai fini della verifica, da parte dell'Autorità, della corretta erogazione degli incentivi di cui al provvedimento Cip 6/92.
10. Nel corso dell'istruttoria la società non ha presentato documentazione difensiva.
11. Con nota del 23 ottobre 2017 (prot. Autorità 34692), il responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.
12. Con nota del 25 ottobre 2018 (acquisita con prot. Autorità 30344) CSEA ha comunicato all'Autorità di aver intimato alla società il pagamento della somma di cui alla deliberazione 638/2015/E/efr e di aver provveduto, a seguito del mancato pagamento, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute. Con la medesima nota CSEA ha rilevato che la società ha impugnato la citata cartella di pagamento proponendo ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Imperia (R.G. 124/2018) tuttora pendente.

VALUTAZIONE GIURIDICA:

Contesto normativo

14. Ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera a), della legge 481/95, l'Autorità, per lo svolgimento delle proprie funzioni, richiede, ai soggetti esercenti il servizio, informazioni e documenti sulle loro attività; ai sensi del successivo comma 22 del medesimo articolo, le imprese sono tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle loro funzioni.
15. L'articolo 27, comma 2, primo periodo, della legge 99/09 prevede che l'Autorità si avvalga del GSE per l'espletamento di attività tecniche sottese all'accertamento e alla verifica dei costi posti a carico dei clienti come maggiorazioni e ulteriori componenti del prezzo finale dell'energia.
16. Con la deliberazione 509/2012/E/com, l'Autorità ha rinnovato, per il triennio 2013 - 2015, l'avvalimento del GSE (successivamente rinnovato con deliberazione 597/2015/E/com per il triennio 2016 - 2018) per svolgere le verifiche e i sopralluoghi sugli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, da fonti assimilate alle rinnovabili e sugli impianti di cogenerazione.
17. Ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, l'Autorità irroga sanzioni amministrative pecuniarie “... *in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri...*”.

In relazione alla violazione degli obblighi informativi in materia di erogazione di incentivi Cip 6/92

18. Dalla documentazione acquisita dal GSE nonché da quella trasmessa dalla Questura di Imperia successivamente alla citata verifica ispettiva, risulta che Proget Energy si è resa responsabile della violazione dell'articolo 2, comma 20, lettera a), della legge 481/95, in quanto ha fornito al GSE, nell'espletamento di attività in avvalimento dell'Autorità, informazioni parziali e non veritiere riguardanti la configurazione degli impianti incentivati nonché occultato elementi essenziali ai fini della verifica della corretta erogazione degli incentivi di cui al provvedimento Cip 6/92.
19. In particolare, all'atto della verifica ispettiva condotta dal GSE presso la discarica ove erano presenti gli impianti denominati “Collette Ozotto” e “Taggia”, la società non ha dichiarato al Nucleo Ispettivo che sul sito era stato presente un impianto alimentato a olio vegetale, del tutto estraneo alle citate convenzioni di cessione ai sensi del provvedimento Cip 6/92 e la cui produzione, pertanto, non avrebbe dovuto ricevere alcun incentivo. Invero, all'atto del sopralluogo, era fisicamente presente nel sito solo l'impianto di produzione di energia elettrica “Collette Ozotto”, mentre l'esistenza dell'impianto alimentato ad olio vegetale è emersa soltanto a seguito dell'analisi della documentazione trasmessa successivamente al GSE dalla Questura

di Imperia. Tale documentazione ha, infatti, permesso di accertare una situazione impiantistica difforme rispetto a quanto dichiarato dalla società nel corso della verifica ispettiva nonché di appurare che l'energia prodotta con olio vegetale veniva immessa in rete e misurata nel medesimo punto di connessione utilizzato dagli impianti incentivati, permettendo in tal modo alla società di percepire indebitamente degli incentivi per l'energia elettrica prodotta (punto 3 della Relazione GSE).

20. Inoltre, la società, sempre in sede di verifica ispettiva, ha fornito al GSE ulteriori informazioni parziali e inesatte relativamente alla situazione impiantistica esistente nella citata discarica. In particolare, Proget Energy non ha dichiarato l'installazione di un ulteriore impianto sperimentale di depolimerizzazione degli pneumatici fuori uso che, seppur estraneo alle convenzioni Cip 6/92, aveva immesso in rete e misurato l'energia elettrica prodotta sempre nel medesimo punto di connessione utilizzato dagli impianti incentivati. Invero, la presenza del citato impianto di depolimerizzazione è emersa soltanto a seguito di una richiesta di chiarimenti formulata, successivamente alla verifica ispettiva, alla società dal GSE, il quale aveva riscontrato un valore dell'energia elettrica immessa in rete non compatibile con quella prodotta dai due gruppi elettrogeni installati nel sito della discarica e riconducibili alle due convenzioni Cip 6/92 (punto 2 della Relazione GSE).

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:

21. L'articolo 11, della legge 689/81, prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
- gravità della violazione;
 - opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - personalità dell'agente;
 - condizioni economiche dell'agente.
22. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, si rileva che la condotta della società contrasta con le disposizioni volte a garantire la correttezza dei flussi informativi funzionali allo svolgimento dell'attività ispettiva e di controllo demandata all'Autorità. Pertanto, la gravità della violazione deriva direttamente dal bene giuridico tutelato dalla disposizione violata, costituito dalla correttezza delle informazioni acquisite nel corso dei controlli, strumentali allo svolgimento da parte dell'Autorità delle proprie funzioni. La gravità di tale condotta è altresì accentuata dalla considerazione che, attraverso informazioni incomplete e non veritiere, la società ha indebitamente percepito incentivi pubblici per gli impianti denominati "Collette Ozotto" e "Taggia", determinati, rispettivamente, in euro 3.501.290,23 e in euro 872.113,73, con conseguente aggravio degli oneri generali afferenti al sistema elettrico e della componente A3 (oggi componente A_{sos}) corrisposta dai clienti finali del servizio elettrico.
23. Per quanto riguarda i criteri dell'*opera svolta dall'agente* per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione e della *personalità dell'agente*, non risultano circostanze rilevanti.

24. In merito, infine, al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, risulta che dal bilancio del 2015 la società abbia conseguito un fatturato pari ad euro 223.898.
25. Gli elementi sopra evidenziati, tenuto conto che ai sensi dell'articolo 45, comma 4, del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 31 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com la sanzione non può superare il 10% del citato fatturato, consentono di determinare la stessa nella misura massima di euro 22.389 (ventiduemilatrecentottantanove), anche se la natura della violazione accertata – al netto del recupero amministrativo degli incentivi indebitamente percepiti pari a euro 4.373.403,96 – meriterebbe una ben più elevata riprovazione nella relativa commisurazione

DELIBERA

1. di accertare la violazione, da parte di Proget Energy S.r.l., nei termini descritti in motivazione, degli obblighi informativi in materia di erogazione di incentivi Cip 6/92;
2. di irrogare a Proget Energy S.r.l., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 22.389 (ventiduemilatrecentottantanove), per le ragioni dette in motivazione;
3. di ordinare a Proget Energy S.r.l. di pagare la sanzione di cui al precedente punto 2, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, utilizzando il modello "F23" (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.a., oppure direttamente al concessionario del servizio di riscossione, ai sensi del decreto legislativo 237/97;
4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");
5. di ordinare a Proget Energy S.r.l. di comunicare all'Autorità l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa di cui sopra mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato agli indirizzi riscossione@arera.it e sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it entro 5 (cinque) giorni dalla sua effettuazione;
6. di notificare il presente provvedimento a Proget Energy S.r.l. (P. IVA 01389820083) all'indirizzo PEC progetenergy@pec.uno.it e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Imperia all'indirizzo PEC prot.procura.imperia@giustiziacert.it e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

13 novembre 2018

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini